



COMUNE DI BAGALADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione
N. 23 del 29.05.2023

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED I BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE INDIGENTI O IN STATO DI DIFFICOLTA' TEMPORANEA O PERMANENTE

L'anno DUEMILAVENTITTE' il giorno ventinove (29) del mese di maggio, alle ore 15,30 in Bagaladi nella residenza comunale, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
MONORCHIO SANTO	X		SGRO' DOMENICO ANTONINO		X
RUSSO FRANCESCO	X		ROMEO FRANCESCO GIOVANNI	X	
NUCERA CARMELO	X		MARRA BRUNO		X
MARRAPODI ANTONINO	X		BRANCA CARMELA FORTUNATA	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2

A seguito delle dimissioni degli eletti e dei candidati surroganti, la composizione del Consiglio è priva di rappresentati della minoranza

Partecipa alla seduta il Segretario comunale a scavalco Dr.ssa Angela Gatto, incaricata della redazione del presente atto;

Il Presidente del Consiglio, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto;

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;

Il Presidente del Consiglio comunale

relaziona all'Assemblea sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno, riportandosi agli atti depositati.

Nessuno dei consiglieri chiede di intervenire in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2/2001, detta i principi generali cui deve essere improntata l'attività dell'Amministrazione Comunale, ed in particolare l'art.2 sancisce che *"il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana"*;

CONSIDERATO CHE tra gli altri obiettivi dell'Amministrazione vi è quello della tutela delle fasce più deboli della società, soprattutto dei soggetti che versano in situazioni di grave disagio economico e sociale, prevedendo degli interventi straordinari, una tantum, anche di natura economica, a favore di persone bisognose, per fronteggiare situazioni di indigenza e consentire di soddisfare le esigenze vitali;

RITENUTO, necessario, adottare un apposito Regolamento finalizzato a disciplinare, in modo organico, la concessione di contributi e benefici economici a favore di persone e famiglie indigenti o in stato di difficoltà temporanea o permanente, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione così come disciplinati dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato schema di regolamento, predisposto dall'Assessore al Bilancio, sig. Marrapodi Antonino, disciplinante la concessione di contributi e benefici economici a favore di persone e famiglie indigenti o in stato di difficoltà temporanea o permanente, composto da n. 11 articoli, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTI i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano il cui esito di seguito si riporta:

Presenti e votanti:	sei	(n. 06)
Favorevoli:	sei	(n. 06)
Contrari:	zero	
Astenuti:	zero	

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento comunale, composto da n. 11 articoli, disciplinante la concessione di sovvenzioni e benefici economici a favore di persone e famiglie indigenti o in stato di difficoltà temporanea o permanente.

Successivamente, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa avente il medesimo esito

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED I BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE INDIGENTI O IN STATO DI DIFFICOLTA' TEMPORANEA O PERMANENTE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to d.ssa Anna Mandalari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dr. Bruno Zappavigna



COMUNE DI BAGALADI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ED I BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE
INDIGENTI O IN STATO DI DIFFICOLTÀ TEMPORANEA O PERMANENTE .**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.5.2023

ART. 1 - FINALITÀ E FONTI

Il presente regolamento disciplina gli interventi di natura socio-economica finalizzati al superamento delle difficoltà individuali o familiari ed al reinserimento della persona nel mondo produttivo e sociale.

La prestazione socio-economica, oggetto del presente regolamento, va intesa, di norma, non fine a se stessa, ma quale strumento che permette l'avvio di un progetto globale di aiuto finalizzato alla tutela ed alla promozione dell'individuo e della famiglia secondo i principi di cui agli artt. 2; 3 e 38 della Carta Fondamentale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, il presente regolamento è adottato in conformità alle linee d' indirizzo di cui agli artt. 2 , 6 comma 2 lett. a); 22 e 23, della legge 328/2000, come successivamente integrati e modificati.

Costituiscono fonte del presente regolamento, inoltre, le vigenti disposizioni regionali in materia, con particolare riferimento agli orientamenti progettuali e programmatici dedotti nei Piani di Zona.

ART.2 - PRINCIPI GENERALI

I criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune , sono stabiliti secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da un' insufficienza di reddito tale da non poter garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, per sé e per la propria famiglia.

Le prestazioni economiche (contributi) del Comune di Bagaladi vanno considerate nel contesto delle provvidenze erogate dall'intero sistema integrato dei servizi, provenienti sia da soggetti pubblici che da soggetti privati, i quali, secondo i principi di sussidiarietà, concorrono a supportare le famiglie o i singoli che versano in condizioni d' indigenza o ricadenti in forme di temporanea difficoltà economica.

I contributi disciplinati dal presente regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, come approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

I contributi possono consistere, in alternativa all'erogazione di prestazioni in denaro, in pagamenti diretti, effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, relativi alle utenze intestate ai richiedenti o a debiti di varia natura da essi contratti e legittimamente esigibili dal creditore, purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti di accesso agli interventi economici secondo le disposizioni del presente regolamento.

Sono contributi, ai sensi del vigente regolamento, anche le assegnazioni alimentari, sia nella forma dei "buoni spesa", sia nella forma delle "borse alimentari".

Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento non costituiscono un diritto soggettivo assoluto per i richiedenti, ma sono condizionati dall'esito dell'apposito procedimento amministrativo, volto verificare i requisiti di accesso, le modalità e l'entità delle prestazioni.

Gli interventi, di cui la comma precedente, hanno, pertanto, natura sussidiaria, che integra, senza poter sostituire, il reddito familiare.

Tali interventi non possono essere intesi, in alcun modo, né come permanenti, né come assunzione di obbligazione debitoria da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei beneficiari.

All'esito dell'istruttoria l'Assistente Sociale del Comune può proporre che l'erogazione del beneficio o le sue modalità e termini, siano subordinati all'accettazione, da parte del richiedente, di precisi impegni e condizioni contenuti in un accordo stipulato nella forma scritta e denominato "contratto sociale".

ART. 3 - DESTINATARI

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento, sono rivolti a:

- a) singole persone o nuclei familiari residenti da almeno due anni nel Comune di Bagaladi, compresi gli stranieri, comunitari, non comunitari ed apolidi, purché regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ai sensi della normativa vigente;
- b) soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi di interventi d'urgenza e/o di primo soccorso, per la sola urgenza o il solo primo soccorso.
- c) i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non accompagnati.
- d) I minori non residenti fatti salvi l'obbligo di segnalazione al Comune di residenza, ai servizi per la tutela dei minori e l'avvio di un procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di residenza stesso.

Il Comune di Bagaladi si riserva, in ogni caso, in presenza di interventi a favore di persone o famiglie che al momento della domanda non risultino iscritti all'anagrafe comunale da almeno due anni, di dare seguito ad ogni azione legittimamente esperibile di rivalsa o di regresso nei confronti del Comune del domicilio di soccorso, come definito dalle vigenti normative in materia.

Il Comune, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, si riserva di agire, nell'erogazione degli interventi di sostegno economico, mediante le regole e gli istituti di diritto privato, quali il mutuo senza interessi ex art.1813 e segg. del C.C.

ART. 4 - PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

I destinatari degli interventi di assistenza economica saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale". La presa in carico, di norma, si articola in tre momenti:

- a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona, nonché dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche il coinvolgimento della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale e il loro

- coordinamento;
- b) predisposizione di un piano individualizzato di assistenza, eventualmente condiviso anche con altri servizi socio-sanitari, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
 - c) verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento

ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di Assistenza Economica di cui al presente regolamento si distinguono in

- a) Contributi a carattere *Continuativo per bisogni vitali*
- b) Contributi a carattere *Temporaneo*
- c) Contributi *Straordinari*.

Le predette tipologie di contributo, su motivata disposizione dell'Assistente Sociale, possono essere liquidate con quietanza a persona diversa dal destinatario ed allo stesso servizio sociale, affinché ne sia garantito l'utilizzo finalizzato.

ART. 6 - CONTRIBUTI A CARATTERE CONTINUATIVO PER BISOGNI VITALI (minimo vitale)

I contributi a carattere *Continuativo per bisogni vitali* costituiscono interventi in cui si integra il reddito personale o familiare, rivolti prioritariamente a fronteggiare situazioni in cui la mancanza di reddito o la presenza di redditi insufficienti a garantire le proprie esigenze vitali, abbia natura di irreversibilità e permanenza derivante dalla sussistenza di un'accertata ed involontaria inabilità al lavoro.

Ad integrare il requisito della irreversibilità del grave stato di bisogno, deve concorrere l'assenza di proprietà immobiliari, oltre, eventualmente, all'abitazione d'uso.

Ai fini dell'attivazione dell'intervento si tiene conto, con riferimento temporale al momento della domanda:

1. dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, relativo al nucleo familiare del richiedente, che non dovrà, in ogni caso, risultare superiore alla soglia di accesso deliberata dalla Giunta Comunale;
2. In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio.
3. della percezione da parte del richiedente ogni altra fonte di reddito non imponibile e quindi esclusa dall'ISEE, quali:

A) pensioni esenti:

- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
- pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

- pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

B) redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali; del valore corrente di beni mobili registrati in proprietà o in locazione, che risultino superflui per far fronte alle normali necessità di vita quotidiane quali, a solo titolo esemplificativo, le esigenze di mobilità personale.
4. della presenza, anche quando non conviventi, delle persone tenute agli alimenti a norma dell'art. 433 del Cc, nonché delle condizioni soggettive e reddituali delle medesime, misurate attraverso le attività istruttorie di accertamento svolte dai Servizi Sociali professionali.
 5. Di eventuali altri benefici goduti dall'istante, provenienti da Enti, istituzioni o soggetti del privato sociale;
 6. del godimento di diritti di abitazione in locali di edilizia pubblica a canone sociale o di concessioni abitative in strutture protette o di emergenza abitativa senza pagamento di canone.

I punti di cui al comma precedente, dovranno costituire il presupposto istruttorio e motivazionale minimo, necessario, di valutazione professionale da parte dell'Assistente Sociale, finalizzata all'adozione di un apposito provvedimento finale che stabilisca le modalità, i termini e l'entità del contributo.

L'Assistente Sociale potrà, motivandoli, allegare ulteriori elementi di valutazione che risultino pertinenti ed essenziali. Gli elementi di valutazione possono riguardare sia la singola persona, sia il suo nucleo familiare di appartenenza

L'importo massimo del contributo è definito con deliberazione della Giunta Comunale e comunque non potrà essere superiore all'importo annuo di un assegno minimo di mantenimento erogato dall' INPS.

ART. 7 - CONTRIBUTI A CARATTERE TEMPORANEO

Gli interventi di sollievo temporaneo fanno fronte a situazioni di difficoltà economica momentanea e transitoria che colpisce singoli o famiglie le quali, tuttavia, dispongono di proprie risorse per il loro superamento in un periodo medio o breve.

Ai fini dell'attivazione dell'intervento si tiene conto, con riferimento temporale al momento della domanda:

1. dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, relativo al nucleo familiare del richiedente, che non dovrà, in ogni caso, risultare superiore alla soglia di accesso deliberata dalla Giunta Comunale;
2. della percezione da parte del richiedente ogni altra fonte di reddito non imponibile e quindi esclusa dall'ISEE, quali:

A) pensioni esenti:

- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
- pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

B) redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
3. del grado e delle caratteristiche d'inserimento lavorativo e di idoneità al lavoro. Di tali qualità soggettiva va tenuto conto anche in termini prognostici in funzione della valutazione dell'intensità con la quale attivare l'intervento di aiuto;
 4. della presenza, anche quando non conviventi, delle persone tenute agli alimenti a norma dell'art. 433 del Cc, nonché delle condizioni soggettive e reddituali delle medesime, misurate attraverso le attività istruttorie di accertamento svolte dai Servizi Sociali professionali.

L'eventuale possesso di proprietà immobiliari, oltre l'abitazione d'uso, non esclude dall'accesso al contributo. Tali proprietà immobiliari, tuttavia, devono essere oggetto di valutazione con riferimento alla idoneità ad incidere sulla effettiva disponibilità di risorse, implicando la possibilità di un loro utilizzo per la modifica immediata della situazione economica del soggetto di riferimento.

In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente, a pena di esclusione dal contributo, è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio.

I punti di cui al comma precedente, dovranno costituire il presupposto istruttorio e motivazionale minimo, necessario, di valutazione professionale da parte dell'Assistente Sociale, finalizzata all'adozione di un apposito provvedimento finale che stabilisca le modalità, i termini e l'entità del contributo.

L'Assistente Sociale potrà, motivandoli, allegare ulteriori elementi di valutazione che risultino pertinenti ed essenziali. Gli elementi di valutazione possono riguardare sia la singola persona, sia il suo nucleo familiare di appartenenza.

Tale intervento economico non può avere durata superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare, fatti salvi i casi motivati da relazione del Servizio Sociale Professionale.

Nell'erogazione di tali contributi si può far ricorso allo strumento del mutuo senza interessi di cui all'art. 1813 e segg. cc. rimettendo alla valutazione del servizio sociale professionale l'entità del contributo e le modalità di rateizzazione.

L'importo massimo del contributo è definito con deliberazione della Giunta Comunale e, comunque non potrà esser superiore all'assegno minimo di mantenimento erogato dall'INPS.

ART. 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono da considerarsi di emergenza sociale o straordinari i contributi una tantum per far fronte a spese che non possono essere affrontate con le ordinarie risorse economiche della persona o del nucleo, volte a rispondere a bisogni di salute o per il mantenimento dell'alloggio o di carattere eccezionale.

I contributi straordinari sono concessi una tantum, in un'unica soluzione e le necessità devono presentare carattere contingente ed eccezionale. L'entità del contributo è proposta dal Servizio sociale professionale, sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione che tenga conto della situazione complessiva del soggetto al momento della domanda che sarà corredata da tutta la documentazione opportuna, compresa, quale condizione necessaria, l'attestazione ISEE in corso di validità.

In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio.

Il limite massimo del contributo straordinari è fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

Qualora il soggetto già fruisca di assistenza economica continuativa o temporanea per bisogni vitali, il contributo straordinario non può riguardare necessità inerenti gli stessi bisogni vitali, ivi comprese le spese di affitto e per consumi energetici.

Nell'erogazione di tali contributi si può far ricorso allo strumento del mutuo senza interessi di cui all'art. 1813 e segg. cc., rimettendo alla valutazione del servizio sociale professionale l'entità del contributo e le modalità di rateizzazione.

L'importo massimo del contributo è definito con deliberazione della Giunta Comunale, tuttavia per tutte le prestazioni richieste per bisogni essenziali aventi carattere eccezionale, se legate a molteplici variabili di costo per le quali non è possibile riferirsi ai massimali fissati, il contributo assistenziale potrà essere determinato dalla Giunta Comunale, sulla base del preventivo di spesa prodotto, vagliando i vari elementi concorrenti alla situazione e comunque tenuto conto delle disponibilità presenti nel bilancio di esercizio.

ART. 9- REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà essere revocato d'Ufficio:

- a seguito dell'acquisizione da parte degli Uffici di elementi istruttori ulteriori o sopravvenuti, anche successivi all'erogazione, che ne evidenzino la mancanza di presupposti e requisiti;
- in ogni caso quando sia stata prodotta documentazione falsa o dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenti responsabilità penali

In caso di revoca del beneficio, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute esponendosi, in caso contrario, all'azione di ripetizione per via giudiziale delle stesse, da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 10 - CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, possono essere attivati tutti i controlli necessari ad accertarne la veridicità ed inoltre, mediante convenzione con la Guardia di Finanza, verranno seguite le norme sull'accertamento relativo alla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ART. 11- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze vengono presentate su apposito modulo, direttamente all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune che provvede ad attribuirvi il protocollo ed a comunicare all'istante l'avvio del procedimento.

La conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento finale deve avvenire nel termine massimo di 15 giorni dal momento della comunicazione di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Prima della formale adozione di un provvedimento di diniego e, comunque, entro i termini di cui al capoverso precedente, il responsabile del procedimento, comunica all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal momento di presentazione delle osservazioni da parte dell'istante, entro i dieci giorni successivi.

In caso definitivo rigetto dell'istanza, ovvero in caso di soddisfazione ritenuta inadeguata, il richiedente, entro 10 giorni dalla comunicazione della avvenuta assegnazione, ha diritto di presentare ricorso, in opposizione, contenente i motivi del ricorso medesimo.

Entro 15 giorni dallo spirare del termine utile per il ricorso, il responsabile del settore, laddove ravvisi nel

ricorso medesimo elementi tali da richiedere un ulteriore approfondimento, dispone in tal senso, dandone mandato al Servizio Sociale Comunale.

Quest'ultimo, entro i 15 gg. successivi al conferimento del mandato, effettuato l'approfondimento richiesto, formula una proposta di modifica o di conferma dell'assegnazione effettuata, su cui deve pronunciarsi il responsabile del settore.

La decisione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.05.2023

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED I BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE INDIGENTI O IN STATO DI DIFFICOLTA' TEMPORANEA O PERMANENTE.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Carmelo Nucera

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Angela Gatto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e, contestualmente, è comunicata ai capigruppo.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.05.2023, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Angela Gatto

